

PROPOSTA DI CONTRATTO PER: Gas Naturale Energia Elettrica MULTISITO: N. POD N. PDR (Compilare modello Multi Sito)

Il Cliente, come di seguito identificato propone a New Energy Gas e Luce S.p.A. di concludere un contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, secondo i termini e le condizioni indicate nella seguente proposta, nelle Condizioni Generali di Fornitura e nelle Condizioni Tecnico Economiche abbinata. La data prevista di inizio somministrazione decorrerà dalla prima data utile nel rispetto della normativa prevista in materia di accesso alle reti di distribuzione per attivazione e/o sostituzione del venditore nella fornitura.

INTESTAZIONE CONTRATTO

Cognome e Nome

C.F. Società

P.IVA Cod.Univoco/Cod.Destinatario PEC

Indirizzo Cap PR

Località Cell. Tel.

Email Doc.Iden. C.I. Pat Pas N° Scadenza

RECAPITO FATTURE E COMUNICAZIONI Email Posta Ordinaria (Compilare solo se diverso dall'indirizzo della sede legale)

Indirizzo N° Comune Prov. Cap

GAS NATURALE

IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE € _____,00

Switch Attivazione Subentro Voltura

Indirizzo N°

Comune Prov

Data Prevista inizio fornitura

Consumo Annuo Previsto Smc

Fornitore Uscente

PDR REMI CLASSE MIS.

Uso Cottura Cibi Acqua Calda Riscaldamento individuale Riscaldamento Centralizzato Condizionamento Altri USI

Tipologia Uso Domestico Commercio e Servizi Industria Condominio con uso domestico

IVA Agevolata SI NO ACCISE ridotte SI NO (Il cliente è tenuto a presentare idonea documentazione integrativa)

ENERGIA ELETTRICA

IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE € _____,00

Switch Attivazione Subentro Voltura

Indirizzo N°

Comune Prov

Data Prevista inizio fornitura

Consumo Annuo Previsto Kwh

Fornitore Uscente

POD

Provenienza Tutela Salvaguardia Libero

Uso Domestico Residente Domestico NON residente Altri USI Potenza Imp KW Tens KV..... BT MT AT

IVA Agevolata SI NO ACCISE ridotte SI NO (Il cliente è tenuto a presentare idonea documentazione integrativa)

MODALITA' DI PAGAMENTO

SDD BONIFICO BANCARIO BOLLETTINO POSTALE

MANDATO PER ADEBITO DIRETTO SDD B2B/CORE

IBAN

Sottoscrittore Codice Fiscale

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a New Energy Gas e Luce S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l'addebito sul suo conto e l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da New Energy Gas e Luce S.p.A. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il pagamento venga addebitato il giorno in cui il pagamento è dovuto. Nel caso l'attivazione dell'addebito nella modalità B2B non possa essere perfezionata, la sottoscrizione del presente mandato comporterà in ogni caso a New Energy Gas e Luce S.p.A. di richiedere alla banca del debitore l'addebito secondo modalità CORE. In questo caso il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima.

Luogo e data Timbro e Firma del titolare C/C

Con la sottoscrizione della presente, il Cliente dichiara di dare specifico mandato con rappresentanza a New Energy Gas e Luce S.p.A. affinché formalizzi al Fornitore uscente, il recesso del contratto con loro in essere per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas e affinché effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla normativa vigente ai sensi del decreto legislativo n° 79/99 in materia di liberalizzazione del settore Energia Elettrica e Gas e a norma della delibera vigente. Per i dettagli sulle tempistiche di recesso si rimanda a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Cliente dichiara inoltre di aver ricevuto, letto e accettato quanto riportato nei seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto, Condizioni Economiche Particolari di Fornitura Energia Elettrica e/o Gas Naturale, Nota Informativa, di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003 e di richiedere l'attivazione della somministrazione della fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale anche per eventuali utenze riportate nell'Allegato Multisito Utenze, secondo i termini e le condizioni riportate nella presente e negli allegati sopra citati, parti integranti, in ogni suo articolo, del Contratto di Fornitura.

Luogo e data Timbro e Firma Cliente

La firma conferma le obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso di cui alle Condizioni Generali di Contratto - Mercato Libero.



Luogo e Data _____

Timbro e Firma _____



Condizioni Tecnico Economiche per la fornitura di Energia Elettrica Mercato Libero – Domestici

Listino: E20E2024_SIAF

DECORRENZA FORNITURA: _____

Validità condizioni economiche: 12 mesi dalla data di attivazione.

POD _____

PREZZO VARIABILE MENSILE

Offerta di Energia Elettrica dedicata ai siti ad uso Domestico, sarà valorizzata in ciascun mese applicando ai tuoi consumi (così come comunicati dal Distributore) nelle fasce F1, F2 e F3 i valori orari del PUN (Prezzo Unico Nazionale) maggiorati di un corrispettivo a copertura delle attività di operatività sulla Borsa Elettrica (IPEX) pari al delta su PUN indicato in tabella. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange) ed è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.

TIPOLOGIA UTENZA	Delta su Pun F1	Delta su Pun F2	Delta su Pun F3
Condizioni Previste	0,013€/Kwh	0,013€/Kwh	0,013€/Kwh
Deposito Cauzionale		€ _____	

Costi di trasporto e altri oneri

Saranno a carico del Cliente e verranno fatturati dandone esplicita evidenza in fattura: i corrispettivi per i servizi di dispacciamento vigenti pro-tempore, così come applicati da Terna al Fornitore; il "Corrispettivo Capacity Market" applicato al consumo in kWh e alle perdite di rete come stabilito da Delibera 638/2021/R/Eel e ss.mm.ii. e che verrà aggiornato con la frequenza determinata dall'ARERA; Un corrispettivo di commercializzazione e vendita 60,00 €/POD/anno da corrispondere su base mensile; la Componente GSM (Gestione Sistema Misuratore) fissa di 00,00€/POD/mese. Per il servizio di programmazione verrà corrisposto quanto disciplinato all'articolo

4.3 delle Condizioni Generali di Fornitura. A tutti i punti potrà, inoltre, essere applicata la componente prevista dall'art. 14.6 dell'Allegato A della Delibera ARERA ARG/elt 98/11, a valle dell'apposita determinazione da parte di Terna; gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione Asos e rimanenti oneri generali Arim e le componenti perequative UC3 ed UC6 previste dalla normativa vigente pro-tempore per il mercato libero; i costi e gli oneri conseguenti a interventi di qualsiasi natura fatturati dal Distributore; l'eventuale corrispettivo di conguaglio compensativo ai sensi dell'art. 34 della delibera ARERA n. 107/09 e s.m.i. (Testo Integrato Settlement); le imposte.

Bonus sociale: per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura per ridurre la spesa di gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico. Per riceverlo in bolletta, è sufficiente che gli aventi diritto presentino ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654

Prima della scadenza NEW ENERGY si riserva la facoltà di comunicare in forma scritta al Cliente le nuove condizioni economiche ed il relativo periodo di validità; le nuove condizioni economiche avranno effetto decorsi almeno novanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di validità delle precedenti condizioni economiche. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate si intenderanno prorogate finché NEW ENERGY non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente, indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità. E' fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso secondo le modalità e i tempi indicati nelle Condizioni Generali di Fornitura.

La data presunta di inizio fornitura è subordinata al versamento del deposito cauzionale ove previsto. Pertanto, New Energy Gas e Luce S.p.A. è manlevata da ogni responsabilità e/o richiesta di danno da parte del Cliente.

Le attuali CTE sono parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Fornitura e prevalgono ove discordanti.

FONTI PRIMARIE UTILIZZATE	Composizione Mix Energetico per la produzione dell'energia elettrica venduta da New Energy			Composizione Mix Energetico per la produzione dell'energia elettrica Nazionale		
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021*	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021*
	Fonti rinnovabili	40,83%	43,87%	42,77%	41,74%	44,31%
Carbone	11,47%	7,44%	8,16%	7,91%	4,75%	5,07%
Gas naturale	39,31%	43,84%	44,95%	43,20%	45,88%	48,13%
Prodotti petroliferi	5,40%	0,62%	0,87%	0,50%	0,57%	0,88%
Nucleare	0,00%	0,00%	0,00%	3,55%	0,00%	0,00%
Altre fonti	2,99%	4,23%	3,25%	3,10%	4,49%	3,60%

LUOGO e DATA _____

TIMBRO E FIRMA CLIENTE _____

New Energy Gas e Luce S.p.a.

Piazzale Smargiassi, 8 - 66054 Vasto(CH)

P.Iva 02436320697 REA: CH-178837

businesspartner@newenergygaselucespa.com - Tel. 06 89761947



RTDG. Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato alla rilevazione della lettura.

Art. 6.3 Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi.

A fronte della richiesta del Cliente di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas, il Fornitore inoltrerà la relativa richiesta al Distributore competente. Se le verifiche dovessero rilevare una irregolarità, le spese di prova e delle riparazioni saranno a carico del Distributore competente, in caso contrario saranno a carico del Cliente a cui saranno addebitate in bolletta. Il Distributore competente, nel caso in cui all'esito di una verifica effettuata su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, qualora il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o sia bloccato, potrà ricostruire i consumi fino al momento in cui si provvede alla sua sostituzione o riparazione, il tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni ARERA n. 200/99 s.m.i., per l'energia elettrica, e n. 572/2013/R/gas s.m.i., per il gas naturale. Nel caso di ricostruzione dei consumi il Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando od accreditando gli importi in conformità ai dati di lettura pervenuti da parte del Distributore competente.

Art. 6.4 Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora.

Il Cliente si impegna a effettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura, che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture avverrà mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA. Fermo l'obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l'attivazione della procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine. Se per cause non imputabili a New Energy Gas e Luce non sarà possibile procedere all'incasso attraverso la modalità automatica SDD, verrà addebitato al cliente un costo di € 10,00. Le Parti possono convenire che, in alternativa alla domiciliazione bancaria, l'effettuazione del pagamento avvenga mediante bonifico bancario o bollettino postale. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione degli interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. In ipotesi di omesso o parziale pagamento della/e fatture relative alla fornitura, New Energy Gas e Luce potrà richiedere al Distributore locale competente la sospensione della fornitura, ai sensi dell'All. A - "TIMOE" alla Delibera 258/2015/R/com, una volta: i) decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, nel caso in cui il contatore consenta la preliminare riduzione di potenza disponibile di un livello del 15% per un periodo di 15 giorni; ii) decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, negli altri casi. Sono a carico del Cliente i corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura, nella misura prevista dall'ARERA. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.

Art. 6.5 Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e risoluzione del Contratto. Energia Elettrica.

In caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture relative alla Fornitura di energia elettrica, ai sensi del TIMOE, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora il Cliente.

Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in formato cartaceo o elettronico) o a mezzo PEC, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Entro il termine indicato nella costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l'avvenuto pagamento mediante comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo newenergygaselucespa@legalmail.it, allegando la documentazione attestante il relativo pagamento. Per i clienti finali connessi in Bassa Tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, decorsi 25 giorni solari dalla ricezione della costituzione in mora, in costanza di morosità, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza, persistendo la morosità, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di clienti non connessi in Bassa Tensione, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura decorsi 40 giorni dalla ricezione della costituzione in mora. In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 23 del TIMOE.

Gas Naturale.

In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, ai sensi del TIMG, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà attivare le procedure previste in caso di morosità procedendo alla costituzione in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in formato cartaceo o elettronico) o a mezzo PEC, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di pagamento e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Entro il termine indicato nella costituzione in mora, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore l'avvenuto pagamento mediante comunicazione a mezzo e-mail all'indirizzo newenergygaselucespa@legalmail.it, allegando la documentazione attestante il relativo pagamento. Decorsi 40 giorni dalla ricezione da parte del cliente finale della costituzione in mora entro cui, in caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. La fornitura di gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore. In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del Punto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della

documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Il Cliente assume espressamente l'obbligazione a consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo.

Per Energia Elettrica e Gas Naturale.

Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, sempre che nel frattempo il Contratto non sia stato definitivamente risolto, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente. Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente i seguente indennizzi: 30 euro nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 euro nel caso in cui la Fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di messa in mora; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

Art. 7 Responsabilità del Fornitore.

Energia Elettrica.

Il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni del Cliente per il sito oggetto del Contratto. La Trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. Pertanto le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, che non siano imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore stesso, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto. Problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali danni conseguenti. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. A tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di Fornitura sono conformi alla normativa in materia. Il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchiature del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

Gas Naturale.

Le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabilita dal Distributore e munito di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manovrando il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecate ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari ed effettuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra alterazione, nonché l'effettuazione di prelievi fraudolenti attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre che a risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusivamente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l'esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengono a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.

Art. 8 Recesso dal Contratto.

Sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione all'altra parte secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Del. ARERA n. 302/2016/R/Com.

Recesso del Cliente. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'ARERA. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore deve ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità definite dall'ARERA, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, ma ai fini di cessazione della fornitura, il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A.R. o PEC al Fornitore con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa.

Recesso del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso del Fornitore inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa.

Il Fornitore avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto qualora durante l'esecuzione del Contratto venga meno in capo al Cliente anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 1.3. e segnatamente:

- vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a diversi rapporti di Fornitura pregressi o in corso;

New Energy Gas e Luce S.p.A.

P.Le Smargiassi 8, - 66054 Vasto (CH)

P.i. 0243632020697

www.newenergygaselucespa.com

CGF.w.150523



Luogo e Data _____

Timbro e Firma _____

- qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivante dal Contratto, revochi l'assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore;
- venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture;
- mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti;
- la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa;
- a verifica effettuata presso Sistemi di Informazioni Creditizie (S.I.C.) a cui il Fornitore ha accesso in merito all'affidabilità nei pagamenti e nei rapporti di credito sia negativa;
- nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, previa costituzione in mora. Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il PDR resta nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso potrà provvedere alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa. Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivante dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10 Eccessiva onerosità sopravvenuta.

Ove nel corso della durata del presente Contratto si verificano eventi imprevedibili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, emergenze pandemiche, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d'energia ovvero si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:

- a) la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario;
- b) mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini e delle condizioni di approvigionamento da parte del Fornitore;
- c) variazione rispetto all'anno precedente di Fornitura delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero;
- d) variazione delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato Elettrico italiano;
- e) variazione in relazione a quanto previsto dal D.M 13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l'energia elettrica di cui al D.M. 27/11/2000; il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvigionamento delle materie prime e dell'energia e/o del gas naturale con conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1467 c.c. ("Contratto con prestazioni corrispettive"), potrà, mediante lettera raccomandata A.R., domandare la risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. ("Effetti della risoluzione"). Ferme le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche e quanto previsto in merito alle integrazioni e modifiche del Contratto, in alternativa alla immediata risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, potrà offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto attivando la procedura prevista dall'articolo 11 delle presenti CGF.

Art. 11 Integrazioni, cessione e modifiche del Contratto.

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi un giustificato motivo che renda necessaria od opportuna la modifica di una o più clausole del contratto, il Fornitore avrà la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali. In tal caso, il Fornitore invierà al Cliente le nuove le Condizioni Generali di Fornitura o le nuove Condizioni Economiche, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale), con un preavviso non inferiore a tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso. Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore. La comunicazione di mancata accettazione sarà considerata quale recesso dal Contratto. Il recesso avrà effetto senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete. In caso di recesso, sino al termine della Fornitura rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite. In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate. Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere esercitata

con le modalità e i termini di cui alla comunicazione di recesso. In caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, il Fornitore corrisponderà al cliente finale un indennizzo automatico pari a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale (deliberazione ARERA n. 366/2018/R/com). Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale a clienti idonei, fermo restando che la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli.

Art. 12 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore.

Il Fornitore non è responsabile per sospensione o interruzione della Fornitura causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S.p.A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.

Art. 13 Diritto di ripensamento previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio.

Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 e ss. del Codice del Consumo) dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all'art. 1.2 delle presenti CGF. L'esecuzione del contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Il Cliente può richiedere esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto; in tal caso: a) il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente, b) la Fornitura non verrà avviata nel periodo previsto per il ripensamento, ma l'avvio della Fornitura potrà comunque essere anticipato rispetto alle normali tempistiche previste, c) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal Fornitore, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere

stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura

del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente, ii. essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente, d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del POD / PDR, il Cliente stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione al suo attuale fornitore, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall'articolo 37, comma 37.6, della RQDG.

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R a New Energy Gas e Luce SpA, Piazzale Smargiassi, 8 - 66054 Vasto (CH), o un'email a servizioclienti@newenergygaselucespa.com o tramite registrazione telefonica contattando il Numero Verde indicato in calce al presente documento. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l'apposito modello presente sul sito www.newenergygaselucespa.com o riportato nella nota informativa.

Art.14 Modifica unilaterale delle Condizioni contrattuali

Qualora per effetto delle delibere emanate dall'ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici o altro giustificato motivo (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d'approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà ad inviare una comunicazione scritta indicante le nuove condizioni con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso della suddetta comunicazione. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE. Le informazioni di cui sopra non potranno essere trasmesse all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in CONTRATTO. È fatto salvo il diritto del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO nei termini e nei modi previsti dalla Del. 783/2017/R/com. Le condizioni economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle CE applicabili al CLIENTE. Al ricorrere di un giustificato motivo (e quindi al ricorrere, fra l'altro, di uno dei casi elencati a titolo esemplificativo al comma 1 che precede) nel periodo di validità del CONTRATTO e/o allo scadere del periodo di validità previsto dalle CTE il FORNITORE si riserva di variare unilateralmente le condizioni di fornitura e/o singole clausole contrattuali e comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale, le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura). La comunicazione di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il CLIENTE è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate

Art. 15 Diritto di cessione dei crediti.

Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivante dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora al Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC che indicherà anche il destinatario dei pagamenti e la decorrenza degli stessi.

Art. 16 Risoluzione e cessazione amministrativa per morosità dei clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili

Non sono disalimentabili i Punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, più dettagliatamente descritto nell'articolo 23, comma 23.2 del TIMOE (allegato A, della delibera 258/2015/R/com e s.m.i. dell'ARERA. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i., nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.10 delle CGC (Modalità di prelievo e di impiego del gas naturale), decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, il Fornitore potrà inviare al CLIENTE formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata. L'eventuale tardivo pagamento da parte del CLIENTE in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore agli indirizzi di cui al Contratto. Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto e a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità.

Art. 17 Imposte e tasse.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente poste, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa. Le imposte e tasse relative alla Fornitura elettrica e gas naturale sono dettagliatamente descritte sul sito www.newenergygaselucespa.com. Il Contratto non è soggetto a registrazione.

Art. 18 Richiesta informazioni - reclami - indennizzi. Procedura di conciliazione.

Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi ai recapiti indicati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento. Eventuali reclami inerenti il servizio dovranno essere inviati per iscritto ai recapiti del Fornitore riportati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento. Il Fornitore si impegna ad applicare gli indennizzi automatici previsti dall'ARERA con il TIQV per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa e di cui alla delibera 67/2013/R/Com per i casi di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e di sospensione della fornitura, il tutto nella misura indicata nella Informativa sui livelli specifici di qualità commerciale. Ai sensi del TICQ, qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputato, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. New Energy Gas e Luce SpA si impegna a partecipare a ogni procedura attivata presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA. L'attivazione della procedura è gratuita e la relativa domanda di conciliazione può essere presentata telematicamente sul sito web del Servizio Conciliazione, solamente dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore e questo abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente oppure siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo.

New Energy Gas e Luce S.p.A.

P.Le Smargiassi 8, - 66054 Vasto (CH)

P.i. 0243632020697

www.newenergygaselucespa.com

CGF.w.150523

Numero Verde

800592407

Luogo e Data _____

Timbro e Firma _____

Art. 19 Riferimenti normativi.

I principali riferimenti normativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati sono i seguenti: Codice Privacy: D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; D. Lgs. n. 231/2002 "Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali"; Codice del Consumo: D. Lgs. n.206/2005 e s.m.i.; Piano Casa: D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014. Tutte le Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: www.arera.it.

Art. 20 Protocollo di autoregolazione.

New Energy Gas e Luce SpA adotta uno specifico protocollo di autoregolazione ai sensi della Del. ARERA 228/2017/R/com, comprensivo altresì delle procedure di ripristino.

Art. 21 Assicurazioni clienti finali Gas.

Il Fornitore informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite rete di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione ARERA 223/2016/R/gas. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.592.407 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Art. 22 Legge applicabile e foro competente.

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l'accordo diretto tra le Parti o tramite il tentativo di conciliazione di cui all'art. 16 delle presenti CGF, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vasto.

Art. 23 Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Il testo completo ed aggiornato dell'informativa sul trattamento dei dati personali è consegnato all'interessato insieme alla documentazione contrattuale.